

**CHIARIMENTO N. 3****DOMANDA**

- 1) con delibera n. 51/17 del 28 dicembre 2012, la Regione Sardegna, per mezzo dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica, stabilisce che nello specifico della fornitura di ausili per la funzione respiratoria Classe 03-03 del D.M. 332/99, tra cui sono ricompresi i ventilatori per l'assistenza domiciliare, viene individuata quale capofila per l'indizione della gara l'ASL di Carbonia

**RISPOSTA**

1. L'assegnazione di una gara in unione d'acquisto ad una Azienda non equivale a sospensione delle attività delle Aziende aderenti all'Unione d'Acquisto, tutt'altro. Le Aziende aderenti, nelle more dell'espletamento della gara in Unione d'Acquisto, possono prorogare i contratti in essere laddove non manifestamente antieconomici, oppure bandire una gara per assicurare la fornitura/servizio fino all'aggiudicazione della gara in unione d'acquisto. Nel caso della ASL di Nuoro e del Servizio di Ventilazione Meccanica Domiciliare in particolare, l'attuale servizio è fortemente antieconomico e quindi la scelta di bandire una gara nelle more dell'espletamento della procedura in unione d'acquisto appare non soltanto legittima ma doverosa. Il Disciplinare di Gara all'art.22 regola la situazione in caso di assegnazione di gara in unione d'acquisto. Si conferma quindi integralmente la previsione di gara.

**DOMANDA**

- 2) dalla lettura del capitolato, non viene rilevato l'adeguamento delle prestazioni verso i pazienti indicato nella delibera sopra menzionata; in pieno contrasto con i dettami della delibera, viene rilevato un restringimento della possibile rosa di aziende che possono presentare offerta in quanto alla fornitura di ausili per la funzione respiratoria vengono associate attività assolutamente non pertinenti, con il risultato di una diminuzione della concorrenzialità.

**RISPOSTA**

2. La presente procedura non deve adeguarsi alla Delibera Regionale e quindi la richiesta appare non pertinente. Nel merito dell'obiezione si contesta in radice l'affermazione che la gara riporti attività tra loro non pertinenti. La previsione di assegnare il servizio a lotto unico è coerente con l'obiettivo aziendale di avere un unico gestore per le apparecchiature a domicilio del paziente. Le prestazioni non sono assolutamente non pertinenti come sostenuto ma assolutamente intersecate tra loro e tali da garantire, con un unico gestore, utilità notevoli agli assistiti e all'Azienda.